

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 agosto 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

## SOMMARIO

### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017, n. 1/R.

**Regolamento regionale recante: «Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale».** (17R00104). . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 3, comma 3-ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)».** (17R00103) . . . . . Pag. 6

### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2017, n. 011/Pres.

**Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali dovuti per le concessioni di derivazione d'acqua, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).** (17R00092) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2017, n. 014/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128.** (17R00091)... Pag. 10

### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 81.


**Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012.** (17R00007)... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 82.

**Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea.** (17R00008)... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 83.

**Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.** (17R00009)... Pag. 14





## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017, n. 1/R.

**Regolamento regionale recante: «Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 4S1 del 26 gennaio 2017)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 15-bis, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-4584 del 23 gennaio 2017:

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Conferenza di copianificazione e valutazione*

1. La conferenza di copianificazione e valutazione (di seguito denominata conferenza) è prevista dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), al fine di garantire la partecipazione attiva delle amministrazioni competenti e interessate nella valutazione delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale, anche allo scopo di dare coerente applicazione ai diversi livelli di pianificazione sovraordinata.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono garantite attraverso l'espressione della volontà delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, ciascuna delle quali nell'ambito della conferenza si esprime sulle materie di propria competenza e valuta le proposte dell'amministrazione proponente nel rispetto sia delle normative urbanistiche e settoriali, sia degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, valutando collegialmente la proposta anche alla luce dei contributi pervenuti e dei temi emersi in conferenza da parte di tutti i partecipanti.

3. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle conferenze ai sensi dell'art. 15-bis, comma 6 della legge regionale 56/1977.

#### Art. 2.

##### *Titolarità della rappresentanza in conferenza*

1. Le amministrazioni che partecipano alla conferenza con diritto di voto sono il comune o la forma associativa di comuni che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia o la città metropolitana, la Regione, nonché il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito denominato Ministero) nei casi previsti all'art. 15-bis, comma 2, secondo periodo della legge regionale 56/1977.

2. Le valutazioni delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale sono espresse dai rappresentanti degli enti di cui al comma 1 o loro delegati, che ne esercitano la titolarità secondo le specifiche funzioni attribuite.

3. Ciascun ente individua il proprio rappresentante per la partecipazione alle conferenze ai sensi dell'art. 15-bis, comma 4 della legge regionale 56/1977, secondo quanto stabilito dal proprio statuto o dalla propria disciplina sull'ordinamento dell'ente; il soggetto istituzionale che propone il piano è rappresentato secondo quanto previsto all'art. 15-bis, comma 1 della legge regionale 56/1977.

4. Il rappresentante di ogni ente può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente di appartenenza competenti nelle varie discipline o da professionisti espressamente incaricati, esperti nelle materie in discussione.

#### Art. 3.


##### *Partecipazione della Regione alla conferenza*

1. La partecipazione della Regione alla conferenza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, è attribuita al dirigente della struttura tecnica regionale competente per materia e per ambito territoriale, individuato quale rappresentante unico regionale (di seguito denominato rappresentante regionale); è fatta salva la facoltà del direttore competente di nominare altro dirigente, sia per l'intero procedimento che per la partecipazione alla singola seduta della conferenza, in caso di impedimento del dirigente della struttura tecnica regionale competente.

2. Il rappresentante regionale ha il compito di perseguire l'applicazione della disciplina in materia di governo del territorio, degli atti di programmazione e di pianificazione regionali, nonché delle politiche settoriali dell'ente; egli ha, altresì, il compito di formulare il parere unico per la conferenza e il voto finale sul piano o sulla variante, raccogliendo e armonizzando i pareri delle altre strutture dell'ente, che lo stesso deve chiamare ad esprimersi.

3. Per formulare il parere unico, il rappresentante ha la facoltà di indire all'interno dell'ente, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 4 della legge regionale 56/1977, conferenze di servizi per acquisire in modo coordinato i pareri e i contributi necessari.

4. Al fine di uniformare l'azione della Regione nell'ambito delle conferenze, la direzione regionale competente provvede ad emanare specifiche disposizioni organizzative.



## Art. 4.

*Delega della partecipazione della Regione alla conferenza*

1. Il rappresentante regionale può delegare la partecipazione alla conferenza in conformità alle pertinenti disposizioni della normativa regionale vigente e relativi atti attuativi della Giunta regionale.

## Art. 5.

*Modalità di convocazione della conferenza*

1. La conferenza è convocata dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1 della legge regionale 56/1977.

2. La data di convocazione e la sede di svolgimento della conferenza sono preventivamente concordate tra le amministrazioni aventi diritto di voto; preferibilmente lo svolgimento della conferenza avviene presso la sede regionale territorialmente competente o della provincia o della città metropolitana interessata.

3. La comunicazione della convocazione della prima seduta di ciascuna conferenza con la relativa documentazione tecnica e amministrativa prevista dagli articoli 14 o 14-bis della legge regionale 56/1977, da trasmettere ai soggetti di cui all'art. 15-bis, comma 2 della legge regionale 56/1977, è fatta pervenire alle amministrazioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta, deve indicare oggetto, luogo, data e ora in cui si svolgerà la conferenza ed è trasmessa in modalità telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale.

4. Alla convocazione della conferenza è allegata la relativa deliberazione e la documentazione tecnica e amministrativa, prodotta secondo le modalità disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), in formato PDF/A firmati digitalmente ai sensi di legge. È altresì allegato l'elenco puntuale della medesima documentazione che ne attesta la conformità con quanto deliberato dagli organi dell'ente proponente e che riporta l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalità disciplinate dal succitato decreto.

5. Fermo restando l'obbligo di trasmettere la convocazione in modalità telematica secondo quanto previsto al comma 3, qualora non sia possibile il contestuale invio elettronico in un'unica soluzione della relativa documentazione tecnica e amministrativa, la stessa può essere consegnata per le vie ordinarie sotto forma di copia su

supporto digitale, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta, per consentire agli enti convocati di prendere visione della documentazione pervenuta. Il predetto supporto digitale contiene la medesima documentazione di cui al comma 4.

6. Per consentire l'istruttoria da parte delle amministrazioni coinvolte, nelle more della predisposizione delle specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del piano regolatore generale e loro varianti, ai sensi dell'art. 14, comma 3-*quinquies* della legge regionale 56/1977, sono trasmessi con lo stesso messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale o sul medesimo supporto digitale gli elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTMWGS84 fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati di cui al comma 4, con la relativa attestazione di conformità.

7. Comunicare esclusivamente l'indirizzo internet dal quale scaricare la documentazione adottata non assolve le incombenze previste a carico dell'ente proponente dall'art. 15, commi 4 e 5 della legge regionale 56/1977.

8. La convocazione della seconda seduta di ciascuna conferenza è fatta pervenire alle amministrazioni via PEC, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.

9. La conferenza non è validamente convocata in caso di incompleta individuazione delle amministrazioni con diritto di voto o in caso di ricevimento della convocazione e della documentazione allegata non conforme ai requisiti di cui al presente articolo.

## Art. 6.

*Validità della seduta ed espressione del parere di competenza*

1. La seduta della conferenza è valida con la presenza di almeno tre delle amministrazioni aventi diritto di voto regolarmente convocate e può svolgersi anche mediante videoconferenza.

2. Nel caso di assenza del Ministero, il parere previsto dall'art. 15-bis, comma 5-bis della legge regionale 56/1977, può essere trasmesso alla conferenza validamente convocata, anche in occasione della seduta conclusiva per l'approvazione della proposta tecnica del progetto definitivo.


## TITOLO II

## CONFERENZA SULLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

## Art. 7.

*Presidenza e segretario verbalizzante della conferenza*

1. Secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 1 della legge regionale 56/1977, il legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano, o il suo delegato, presiede la conferenza e regola lo svolgimento dei lavori nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.



2. Il presidente in apertura della seduta designa un segretario con funzioni verbalizzanti tra i soggetti appartenenti all'amministrazione proponente, alla quale compete la responsabilità del procedimento.

#### Art. 8.

##### *Svolgimento della prima seduta della conferenza*

1. L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante. Nel corso dell'illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.

2. La conferenza verifica preliminarmente la coerenza degli obiettivi e degli oggetti generali della proposta tecnica del progetto preliminare del piano o della variante con le definizioni dell'art. 17 della legge regionale 56/1977, al fine di stabilire la correttezza della procedura individuata. Gli esiti di tale verifica sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto.

3. Al termine della verifica di cui al comma 2 i rappresentanti di ogni amministrazione con diritto di voto chiedono le eventuali integrazioni agli elaborati trasmessi, ritenute necessarie; la richiesta di integrazioni è formalizzata nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto.

4. Nel caso in cui la decisione assunta dalla conferenza comporti l'integrazione della documentazione prevista dagli articoli 14 e 14-bis della legge regionale 56/1977 la seduta è sospesa per un tempo massimo di novanta giorni affinché l'amministrazione proponente proceda all'adozione della documentazione carente, alla relativa pubblicazione e viene riconvocata non prima di trenta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa richiesta, con le medesime modalità di cui all'art. 5.

5. Nel caso in cui la conferenza chieda chiarimenti o approfondimenti tecnici, diversi dagli elaborati di cui al comma 4, comunque utili all'espressione dei contributi da parte dei componenti della conferenza, i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto concordano i tempi per lo svolgimento della seduta conclusiva a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta; il periodo necessario per la redazione e trasmissione di tali elaborati di approfondimento non è computato nei termini previsti per la conclusione del procedimento. È comunque responsabilità del soggetto istituzionale che approva il piano o la variante provvedere alla ripubblicazione degli elaborati oggetto di approfondimento, qualora ne ravvisi la necessità.

6. Il presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di progetto preliminare, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire.

7. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni in caso di variante strutturale ovvero novanta giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta conclusiva della conferenza, per consentire ai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto di formalizzare i propri contributi e osservazioni in forma scritta.

8. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di sedute intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del procedimento, concordando modalità e tempi di convocazione; gli esiti di tali riunioni sono formalizzati in un verbale sottoscritto dai rappresentanti medesimi.

9. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, comunque non superiore a ulteriori trenta giorni, motivando, possono, anche a seguito delle sedute o degli incontri tecnici intermedi, chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva in una data successiva rispetto a quella prevista. La richiesta è accolta se approvata all'unanimità dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto.

10. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.

11. Gli esiti della conferenza sono formalizzati nel verbale sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto al termine della seduta.

12. Il presidente chiude la seduta dando atto della data di svolgimento della seduta conclusiva, che viene comunque comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse modalità.

#### Art. 9.


##### *Seduta conclusiva della conferenza*

1. I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, osservazioni e contributi, trasmessi anche per via telematica, di cui il soggetto proponente si avvale per la predisposizione del progetto preliminare.

2. Ogni partecipante può illustrare i contenuti del proprio documento.

3. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.

4. Il Presidente, esaurita la discussione, chiude la conferenza, dando lettura del verbale che viene sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto al termine della seduta.



TITOLO III  
CONFERENZA SULLA PROPOSTA TECNICA  
DEL PROGETTO DEFINITIVO

Art. 10.

*Convocazione della conferenza*

1. La conferenza per l'espressione del parere sulla proposta tecnica di progetto definitivo adottato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale per i comuni che, ai sensi di legge, non dispongono della Giunta, in seguito alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul progetto preliminare, è convocata dal legale rappresentate del soggetto proponente il piano secondo le modalità di cui all'art. 5, ivi comprese quelle per la trasmissione degli elaborati.

Art. 11.

*Svolgimento della prima seduta della conferenza*

1. L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto definitivo del piano o della variante. Nel corso dell'illustrazione i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.

2. Il presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di progetto definitivo e quella degli eventuali chiarimenti richiesti, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire.

3. Qualora, nel corso della seduta, si rilevi la necessità di integrazione o chiarimenti rispetto agli atti trasmessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8.

4. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non superiore a novanta giorni in caso di variante strutturale ovvero centoventi giorni in caso di variante generale, per la convocazione della seduta conclusiva della conferenza, per consentire ai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto di formalizzare il proprio parere in forma scritta.

5. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se lo ritengono necessario, possono prevedere la convocazione di sedute intermedie o incontri tecnici, nel rispetto dei tempi complessivi del procedimento, concordando modalità e tempi di convocazione; gli esiti di tali riunioni sono formalizzati in un verbale sottoscritto dai rappresentanti medesimi.

6. I rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, motivando, possono, anche a seguito delle sedute o degli incontri tecnici intermedi, chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva in una data successiva rispetto a quella prevista. La richiesta è accolta se approvata all'unanimità dalle sole amministrazioni partecipanti con diritto di voto.

7. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.

8. Gli esiti della conferenza sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto al termine della seduta.

9. Il presidente chiude la seduta dando atto della data di convocazione della seduta conclusiva, che è comunque comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta. Eventuali variazioni della data sono comunicate con le stesse modalità.

Art. 12.

*Seduta conclusiva della conferenza*

1. I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al presidente, in forma scritta, i propri pareri le osservazioni e i contributi, trasmessi anche per via telematica.

2. Ogni partecipante può illustrare i contenuti del proprio documento.


3. Esaurita l'illustrazione, il presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi, formula la proposta di parere della conferenza e, nella stessa seduta, la sottopone al voto dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto.

4. Il parere è approvato se ottiene la maggioranza dei voti dalle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto all'art. 15.

5. Ciascun rappresentante delle amministrazioni con diritto di voto, motivando, può chiedere la sospensione della seduta della conferenza, che viene accolta se approvata a maggioranza dalle amministrazioni partecipanti con diritto di voto. Con l'approvazione della sospensione è stabilita la data di riconvocazione della nuova seduta, che è comunicata per via telematica solo ai soggetti convocati ed invitati a partecipare alla seduta ma assenti.

6. Il presidente chiude la conferenza ed ha l'onere di trasmettere integralmente il parere conclusivo ed eventuali ulteriori osservazioni formulate dalla conferenza sia alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.

7. Se il rappresentante della Regione rileva la necessità di applicare l'art. 15-bis, comma 5 della legge regionale 56/1977, ricorrendo all'espressione del parere vincolante adottato con la deliberazione della Giunta regionale, ne dà avviso nell'ambito della conferenza; i lavori della conferenza sono quindi prorogati di trenta giorni per consentire alla Giunta stessa di esprimersi.



8. La seduta riconvocata, comunicata tempestivamente, per via telematica, a tutti i soggetti convocati ed invitati a partecipare, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta precedente, si chiude secondo le determinazioni della Giunta regionale e il Presidente ha l'onere di trasmettere integralmente le relative conclusioni, sia alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.

#### Art. 13.

##### *Riconvocazione della conferenza richiesta dal consiglio comunale*

1. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza, ai sensi dell'art. 15, comma 14 della legge regionale 56/1977, dando adeguata motivazione, può riproporre, identiche o parzialmente modificate, le parti della proposta tecnica del progetto definitivo non condivise, chiedendo di sottoporle al riesame della conferenza.

2. In tal caso il legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano riconvoca la conferenza, secondo le modalità di cui all'art. 5, ivi comprese quelle per la trasmissione degli elaborati.

3. La conferenza si svolge e si conclude secondo le modalità di cui all'art. 12 esprimendo la propria decisione definitiva entro trenta giorni dalla prima riunione.

#### TITOLO IV ATTI CONCLUSIVI

#### Art. 14.

##### *Deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 15-bis, comma 5 della legge regionale 56/1977*

1. La Giunta regionale, con deliberazione motivata, può rendere vincolante il proprio parere nei confronti della conferenza quando ricorrono le condizioni descritte all'art. 15-bis, comma 5 della legge regionale 56/1977.

2. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata a cura del rappresentante della Regione in conferenza nei termini di cui all'art. 15-bis, comma 5 della legge regionale 56/1977.

#### Art. 15.

##### *Parere conclusivo della conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo*

1. La conferenza, a conclusione della discussione sulla proposta tecnica del progetto definitivo, esprime, con votazione, un parere positivo, positivo con condizioni o negativo.

2. Il parere positivo o positivo con condizioni è trasmesso dal presidente della conferenza al consiglio dell'ente preposto all'approvazione del piano o della variante con le modalità e le prescrizioni stabilite all'art. 15, comma 14 della legge regionale 56/1977.

3. Il parere negativo impedisce l'approvazione del piano o della variante, comporta la conclusione del procedimento e la decadenza delle misure di salvaguardia sulla proposta tecnica del progetto definitivo; il presidente della conferenza provvede a darne tempestiva comunicazione mediante avviso da esporre sul sito informatico del soggetto proponente e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4. La mancata espressione del comune o della forma associativa di comuni che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, della provincia, della città metropolitana o della Regione, presenti in conferenza, sulla decisione conclusiva della conferenza si considera espressione di assenso; in caso di mancata espressione del Ministero si procede comunque.

5. Nel caso in cui la votazione si concluda senza una posizione prevalente, il Ministero vota esclusivamente in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici e in tal caso il proprio parere assume carattere vincolante.

#### Art. 16.

##### *Segreteria e verbali della conferenza*

1. Il segretario della conferenza, designato dal presidente della conferenza, verbalizza in maniera sintetica gli interventi nella loro successione.


2. I pareri e i verbali, redatti durante la seduta e sottoscritti dai rappresentanti delle amministrazioni con diritto di voto, sono prodotti in copia conforme ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal segretario della conferenza e trasmessi dallo stesso per via telematica alle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data di ogni riunione, attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale.

#### Art. 17.

##### *Pubblicazione e trasmissione degli atti approvati*

1. La deliberazione di approvazione del piano o della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, ai sensi dell'art. 15, comma 17 della legge regionale 56/1977, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esposti in pubblica e continua visione sul sito informatico dell'ente proponente.

2. La deliberazione di approvazione del piano o della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, ai sensi dell'art. 15, comma 17 della legge regionale 56/1977, prodotti secondo le modalità disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge sono trasmessi alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana, in modalità telematica, secondo i disposti del decreto legislativo 82/2005, attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale. È altresì allegato l'elenco puntuale



che attesta la conformità della medesima documentazione con quanto deliberato dell'ente proponente e che riporta l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalità disciplinate dal succitato decreto.

3. Qualora non sia possibile il contestuale invio elettronico in un'unica soluzione della deliberazione di approvazione e della relativa documentazione tecnica e amministrativa, questa può essere consegnata per le vie ordinarie sotto forma di copia su supporto digitale. Il predetto supporto digitale contiene la medesima documentazione di cui al comma 2.

4. Nelle more della predisposizione delle specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del piano regolatore generale e loro varianti, ai sensi dell'art. 14, comma 3-*quinqüies* della legge regionale 56/1977, sono trasmessi con lo stesso messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita con provvedimento della Giunta regionale o sul medesimo supporto digitale gli elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTM-WGS84 fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati di cui al comma 2, con relativa attestazione di conformità.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 gennaio 2017

CHIAMPARINO

17R00104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 gennaio 2017, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 3, comma 3-*ter* della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU4S1 del 26 gennaio 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 227/2001;

Visto l'art. 3, commi 3-*bis* e 3-*ter* della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-4586 del 23 gennaio 2017;

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, comma 3-*ter*, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*bis* della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento.

2. Il presente regolamento, nell'individuazione delle fattispecie di cui al comma 1, promuove:

*a)* il recupero degli insediamenti esistenti in condizioni precarie, oggetto di invasione da parte di vegetazione arborea che ha alimentato condizioni di degrado e di non utilizzo, compromettendone la riqualificazione;

*b)* la ricostituzione dell'attività agricola in ambiti caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti appositamente realizzati in epoche passate per la conduzione dei fondi agricoli;

*c)* il ripristino dell'attività agricola inerente alle produzioni tipiche piemontesi, per la ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico che caratterizza determinate aree del territorio regionale.


3. Le fattispecie di cui al comma 1, riconosciute in esito alle procedure disciplinate dai successivi articoli 3 e 4, non sono soggette:

*a)* alla disciplina forestale di cui alla legge regionale 4/2009;

*b)* alla disciplina paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora non sussistano altri vincoli di cui agli articoli 136, 142 e 157 del medesimo decreto.

4. Le fattispecie di cui dell'art. 3, comma 3-*bis* della legge regionale 4/2009 continuano a essere considerate bosco, anche se perimetrare ai sensi dell'art. 3, ovvero oggetto di parere favorevole di cui all'art. 4, fino a quando non siano interessate dagli interventi di recupero di cui al presente regolamento.

5. Sono fatti salvi i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età», ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, lettera a) della legge regionale 4/2009: gli insediamenti edilizi di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva, come identificati nell'allegato A, paragrafo A;

b) «formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli», ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, lettera b) della legge regionale 4/2009: le formazioni realizzate a seguito di finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, della Misura F del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2000-06, della Misura 216 del PSR 2007-13, della sottomisura 4.4.1 del PSR 2014-20 e di eventuali misure analoghe di successivi PSR, come individuate nell'allegato A, paragrafo B. Non rientrano in tale definizione, in quanto assimilati al bosco ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 4/2009 gli impianti con specie forestali a indirizzo «bosco» (o «bosco naturaliforme») o «bosco permanente») realizzati con le misure «imboschimento» in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, della Misura H del PSR 2000-2006, della Misura 221 del PSR 2007-2013, della sottomisura 8.1 del PSR 2014-20 ed eventuali successive misure analoghe;

c) «terrazzamenti in origine di coltivazione agricola», ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, lettera c) della legge regionale 4/2009: i terrazzamenti realizzati originariamente per ottenere terreni coltivabili ai fini dell'esercizio dell'attività agricola la cui struttura sia ancora presente e funzionante, secondo parametri oggettivamente identificabili, come individuati nell'allegato A, paragrafo C. Non rientrano in tale definizione i terrazzamenti di origine non agricola, quelli diroccati o crollati, nonché quelli realizzati esclusivamente a fini idrogeologici;

d) «paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi», ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, lettera d) della legge regionale 4/2009: i paesaggi per i quali sia possibile accertare l'esistenza di colture agrarie o attività pastorali di valore storico precedenti all'attuale copertura arborea, contraddistinti dall'impiego di pratiche tradizionali o dalla presenza di colture caratte-

rizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali. I paesaggi agrari in questione, come individuati nell'allegato A, paragrafo D, contraddistinguono il territorio per continuità degli ordinamenti colturali, nonché per i manufatti e insediamenti a essi connessi, rappresentando un valore identitario per specifiche aree della regione.

## Art. 3.

*Perimetrazioni comunali*

1. I comuni o le loro forme associative, anche su istanza di parte, provvedono alla perimetrazione delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3-bis, lettere a), c) e d) della legge regionale 4/2009, come definite nell'art. 2, sulla base di studi e analisi di professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche, redatte in attuazione dei criteri di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione di cui all'allegato B. Tali perimetrazioni non comprendono le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3-bis, lettera b) della legge regionale 4/2009 in quanto già disciplinate dai regolamenti comunitari riferiti alle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, reperibili negli applicativi regionali di gestione del PSR.

2. Le perimetrazioni di cui al presente articolo sono deliberate, previo parere delle competenti commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del decreto legislativo 42/2004, ove costituite, dai consigli degli enti di cui al comma 1. Le perimetrazioni individuate sono successivamente trasmesse alla Regione che, in seguito a istruttoria condotta congiuntamente dalle strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica, entro novanta giorni, si esprime con provvedimento della Giunta regionale sulla loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e degli strumenti di pianificazione vigenti.


3. I comuni o le loro forme associative aggiornano gli strumenti di pianificazione urbanistica recependo le perimetrazioni di cui al comma 2, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico.

## Art. 4.

*Regime transitorio*

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 3, su istanza trasmessa dal comune interessato in merito a interventi puntuali, le strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica rilasciano parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3-bis, lettere a), c) e d) della legge regionale 4/2009.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata dal parere della competente commissione locale per il paesaggio, ove costituita, in riferimento ai progetti presentati dai soggetti interessati con i contenuti specificati nell'allegato C.



3. Fino all'efficacia delle perimetrazioni di cui all'art. 3, ove non sia stato acquisito il parere di cui al comma 1, ovvero in caso di parere negativo, gli interventi modificativi dello stato dei luoghi negli ambiti soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 42/2004, nonché, in caso di vincolo idrogeologico, dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 gennaio 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00103

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2017, n. 011/Pres.

**Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali dovuti per le concessioni di derivazione d'acqua, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2017)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo», con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, nonché le relative funzioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque», ed in particolare l'art. 50 della medesima legge regionale, recante la disciplina dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera e) della legge regionale 11/2015, ai sensi del quale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, con regolamento regionale sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua;

Vista la mozione n. 198, approvata dal consiglio regionale nella seduta n. 244 del 18 maggio 2016, che impegna la Giunta regionale a rideterminare i canoni per le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico «così da allinearli con i canoni già determinati dalle altre regioni italiane»;

Considerato che il canone demaniale sulle derivazioni d'acqua è stato determinato tenendo conto della destinazione della risorsa e della quantità prelevata, come richiesto altresì dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2634;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali dovuti per le concessioni di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


**Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali dovuti per le concessioni di derivazione d'acqua, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).**

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 14, comma 1, lettera e), e 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), la misura e le modalità di calcolo dei canoni di concessione relativi all'utilizzo comunemente denominato di acqua pubblica, atten-



dosi a criteri di semplificazione amministrativa e tenendo conto della necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale nonché la riqualificazione della risorsa idrica.

2. I canoni di concessione sono determinati con riferimento alla destinazione della risorsa e alla quantità prelevata come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua).

#### Art. 2.

##### *Classificazione degli usi delle acque pubbliche*

1. Al fine dell'applicazione del canone alle concessioni di derivazione d'acqua, gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

- a) uso irriguo;
- b) uso potabile;
- c) uso industriale;
- d) uso piscicoltura;
- e) uso idroelettrico e forza motrice;
- f) uso riqualificazione di energia;
- g) uso malghe, rifugi alpini e simili;
- h) altri usi.

2. Il canone per l'uso delle acque pubbliche è stabilito, in relazione ai predetti usi, nel tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento.

#### Art. 3.

##### *Autorizzazioni all'attingimento*

1. Le autorizzazioni all'attingimento di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale 11/2015 sono soggette al pagamento del canone come da allegato A al presente regolamento.

#### Art. 4.

##### *Riduzione del canone*

1. Al canone stabilito nel tariffario allegato al presente regolamento si applicano le seguenti riduzioni:

a) del 25%, in caso di utilizzazioni a scopo irriguo, quando il concessionario utilizzi impianti di irrigazione a media efficienza, come individuati nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020, tabella 8.4.3, per almeno il 50% delle superfici irrigue servite dalla derivazione; la riduzione è pari al 50% in caso di utilizzazioni a scopo irriguo, quando il concessionario utilizzi impianti di irrigazione ad alta efficienza, come individuati nella citata tabella 8.4.3 per almeno il 50% delle superfici irrigue servite dalla derivazione;

b) del 50%, in caso di uso industriale, qualora il concessionario restituisca l'acqua con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate e nello stesso corpo idrico di provenienza, con riferimento ai parametri utilizzati per la classificazione dello stato ecologico e chimico elencati nel decreto ministeriale 8 novembre 2010, n. 260 (Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo). È ammesso per ogni parametro uno scarto non superiore al 5% tra il valore al punto di captazione e quello immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore, sempre che tale scarto non pregiudichi la classe di qualità ecologica e chimica del corpo idrico recettore;

c) del 25%, in caso di uso industriale, qualora le acque risultanti a valle del processo produttivo, o di una parte dello stesso, vengano reimpiegate in misura pari almeno al 25% del fabbisogno, calcolato in assenza del riutilizzo; la riduzione è pari al 50% se il reimpiego risulta superiore al 50% del fabbisogno.

2. I presupposti per l'applicazione delle riduzioni del canone di cui al comma 1 devono risultare da relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato nonché dal soggetto istante.

3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, è acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni.

4. La riduzione del canone di concessione è applicata a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui è accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *Maggiorazione del canone*

1. Le derivazioni per usi diversi da quello potabile che prelevano la risorsa da falde sotterranee di profondità superiore a 20 metri dal piano di campagna sono soggette alla triplicazione del canone. Non si procede alla triplicazione qualora sia accertato, a seguito di analisi effettuate da ARPA o altro laboratorio accreditato, che le acque prelevate difettino dei requisiti di potabilità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 312 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

2. La triplicazione del canone è esclusa qualora l'utilizzo di acque aventi caratteristiche di potabilità sia imposto dalla normativa vigente.

#### Art. 6.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati in particolare:

a) il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16);

b) il decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2006, n. 0335/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16);


c) il decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2009, n. 03/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16);

d) il decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005);

e) il decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2012, n. 0245/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres.);

f) il decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0279/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres.);

g) il decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2015, n. 030/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres.).



## Art. 7.

*Entrata in vigore del regolamento*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. I canoni di cui all'allegato A sono aggiornati con cadenza biennale ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 11/2015.

3. I canoni relativi all'uso idroelettrico e forza motrice per le potenze superiori a 3.000 kw sono applicati in misura ridotta per l'anno 2017 come indicato nell'allegato A.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 gennaio 2017, n. 014/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2017)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) ed in particolare l'art. 3 (Nidi d'infanzia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) ed in particolare l'articolo 9, commi 18 e 19 dove è previsto che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 20/2005, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi e che i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi sono individuati con apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 2628 del 29 dicembre 2016;

## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

zione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128.**

(Omissis).

## Art. 1.

*Modifica al decreto del Presidente della Regione 128/2011*

1. Nel decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)). Ovunque ricorra l'espressione «anno scolastico», questa è sostituita con l'espressione «anno educativo».

## Art. 2.


*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 128/2011*

1. Dopo il comma 3, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Regione 128/2011, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del rispetto delle finalità di contenimento delle rette a carico delle famiglie, con riferimento ai nuclei familiari di cui all'art. 6, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), i soggetti che presentano domanda contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura massima di un punto percentuale oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.

3-ter. Nel caso di servizi gestiti da comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai comuni, il limite di cui al comma 1 si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta al netto di sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente.

3-quater. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 3-bis, i soggetti comunicano entro il 31 agosto di ogni anno alla Regione gli importi delle rette per l'anno educativo successivo.».



## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 128/2011*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 128/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo*). — 1. La domanda per accedere al contributo di cui al presente Regolamento è presentata dai soggetti di cui all'art. 2, alla direzione competente in materia politiche per la famiglia anche mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione stessa entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento all'anno educativo precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il termine è perentorio e la presentazione della domanda oltre la scadenza ne comporta l'esclusione.

2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, è sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante del richiedente di cui all'art. 2 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, la delega redatta in conformità all'allegato B.

4. Per ogni nido d'infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.

5. I soggetti gestori di più nidi d'infanzia possono presentare un'unica istanza secondo il modello Allegato A riportando alla sezione B e alla sezione C del modulo di domanda tutti i dati richiesti per ciascun nido d'infanzia gestito.».

## Art. 4.

*Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 128/2011*

1. Alla lettera b) del comma 3, dell'art. 7 dopo le parole «medesimo periodo» sono aggiunte le parole «Nel calcolo delle entrate non viene computato l'importo del contributo concesso.».

2. Dopo il comma 4, dell'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza detraendo, dalle spese ammissibili a rendiconto sostenute nel periodo di cui all'art. 6, comma 1, l'importo complessivo delle entrate riferibili al medesimo periodo.».

## Art. 5.

*Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 128/2011*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 128/2011, le parole «Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione» sono sostituite dalle parole «Direttore competente in materia di politiche per la famiglia».

## Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 128/2011*

1. L'allegato A riferito all'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 128/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

17R00091

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 81.

**Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 12 dicembre 2016*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere m) e v), e l'art. 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).

Considerato quanto segue:

1. L'art. 7 della legge regionale n. 56/2012 disciplina l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti al fine di valorizzare l'identità e la memoria storica della Toscana ponendo in capo alla Giunta regionale la relativa competenza;

2. L'art. 11, comma 6, dello Statuto, individua nel Consiglio regionale l'organo di rappresentanza della comunità regionale. Tale individuazione fa dunque apparire più confacente al ruolo del Consiglio regionale, rispetto a quello dell'organo di governo Giunta regionale, i compiti di valorizzazione dell'identità e della memoria storica del territorio toscano;



3. L'apposizione di lapidi e la realizzazione di monumenti, essendo previste dal sopracitato art. 7 della legge regionale n. 56/2012 come interventi volti proprio alla valorizzazione dell'identità e della memoria storica della nostra Regione, appaiono quindi come funzioni meglio collocate nella competenza del Consiglio regionale, assistite dalle funzioni della Consulta dei beni regionali già costituita presso lo stesso Consiglio regionale;

4. La Consulta dei beni regionali, che prevede nella sua composizione tanto la presenza di esperti quanto di rappresentanti degli enti locali e che, dunque, si delinea anche come sede di raccordo di istanze locali, appare l'organismo idoneo ad assumere, oltre al ruolo di consulenza, anche quello d'impulso alla realizzazione di interventi di valorizzazione identitaria e culturale della Toscana;

5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

#### Art. 1.

*Integrazione delle competenze del Consiglio regionale e della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 56/2012.*

1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale) è sostituito dal seguente:

«10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, riceve, a sua volta, proposte di denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente proprie.»

2. Il punto 11 del preambolo della legge regionale n. 56/2012 è sostituito dal seguente:

«11. Occorre disciplinare l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo al Consiglio regionale, quale organo rappresentante della comunità regionale, le relative funzioni.»

#### Art. 2.

*Funzione d'iniziativa della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 56/2012.*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 56/2012 è inserita la seguente:

«a-bis) esercita l'iniziativa di cui all'art. 7;».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 56/2012 le parole: «e l'apposizione di lapidi commemorative, esprime inoltre pareri alla Giunta regionale su quanto previsto dall'art. 7» sono soppresse.

#### Art. 3.

*Competenza del Consiglio regionale per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 56/2012.*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 56/2012 le parole: «La Giunta regionale, previo parere» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa» e le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a-bis)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 56/2012 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti.»

#### Art. 4.

*Norma finanziaria.  
Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 56/2012*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 56/2012 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell'art. 7, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018 nel seguente modo:

a) annualità 2016 per l'importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

b) annualità 2017 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» - Programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

c) annualità 2018 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» - Programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale».

2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7, per le annualità successive a quelle di cui al comma 2-bis, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.»

#### Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2016.

(*Omissis*).

17R00007

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 82.

**Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 12 dicembre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, l'art. 4, comma 1, lettere *b), f), i), n), o), r)* ed *u)*, e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale con la mozione 6 aprile 2016, n. 220, ha riconosciuto nell'architettura un elemento determinante di trasformazione del territorio;

2. Con la mozione n. 220/2016 il Consiglio regionale si è quindi impegnato ad istituire un premio regionale a cadenza biennale che miri, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile ed il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Tali finalità sono da raggiungere tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, nonché per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale, cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta;

3. Valutata la necessità di procedere in tempi brevi alla costituzione del comitato organizzatore, così da porre le condizioni per la realizzazione del premio entro il primo semestre 2017, si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Istituzione del Premio regionale  
di architettura contemporanea*

1. Il Consiglio regionale, nel riconoscimento dell'architettura come elemento determinante di trasformazione del territorio, istituisce un premio regionale, a cadenza biennale, denominato Premio regionale di architettura contemporanea.

2. Il Premio mira, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile e il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Le finalità del Premio sono perseguite tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, quindi, per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale a cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta.

Art. 2.

*Protocollo d'intesa per la definizione delle  
caratteristiche e delle modalità organizzative del premio*

1. L'Ufficio di presidenza, nell'ottica della massima valorizzazione dell'iniziativa di cui all'art. 1, procede alla stipula di apposito protocollo d'intesa per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio con gli ordini degli architetti e gli altri soggetti rappresentativi delle professioni.

2. Il protocollo di cui al comma 1, è volto alla regolamentazione dei seguenti aspetti.


*a)* definizione puntuale delle caratteristiche del Premio;

*b)* indicazione dei compiti del comitato promotore;

*c)* definizione delle modalità organizzative e di finanziamento;

*d)* regolamentazione degli obblighi e degli apporti di carattere finanziario e organizzativo dei soggetti promotori e sostenitori;

*e)* requisiti di partecipazione delle opere candidate, con espressa indicazione delle condizioni di incandidabilità.



## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 - 2018, nel modo seguente:

*a)* annualità 2017 per l'importo di euro 30.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»;

*b)* annualità 2018 per l'importo di euro 25.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2016.

(*Omissis*).

17R00008

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 83.

**Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 12 dicembre 2016*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del presidente e dei componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. È necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Tipologie di spese.*

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 58/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del presidente e dei componenti della Giunta regionale), la parola: «manifestazioni» è sostituita dalla seguente: «iniziative».

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 58/2006 le parole: «in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.» sono soppresse.


3. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 58/2006 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) il presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.».

Art. 2.

*Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 58/2006*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 58/2006 è inserito il seguente:



«Art. 2-bis (*Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro*) — 1. Le spese di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del presidente della Giunta regionale.

2. Le spese di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b-bis)*, sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del presidente della Giunta regionale.».

Art. 3.

*Abrogazioni*

1. Gli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 58/2006 sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2016.


(*Omissis*).

**17R00009**


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-032) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 8 1 2 \*

€ 2,00

